



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL

PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI

AFFIDAMENTI DI CONTRATTI

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE

ALLE SOGLIE DI RILEVANZA

COMUNITARIA

Approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 29/07/2024

STATO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Titolo	Descrizione della Revisione
00	29/07/2024	Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Prima emissione

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento si applica agli affidamenti di forniture, di servizi e di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023 effettuati dalla Società;

2. La finalità del presente regolamento è, ai sensi dell'art. 49 comma 3 D. Lgs. 36/2023, di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico; il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica, in tal caso, con riferimento a ciascuna fascia;

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico.

2. Al fine di individuare il settore merceologico o settore di servizi in cui rientri l'oggetto dell'affidamento, si fa riferimento al CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici). Per i lavori, si fa invece riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

3. Il presente regolamento stabilisce, per affidamenti consecutivi il cui oggetto rientra nella medesima categoria di opere, settore merceologico o di servizi, le seguenti fasce di valore economico ai fini della rotazione:

- PER SERVIZI E FORNITURE (IVA ESCLUSA):
 - Da 0,01 Euro fino a 4.999,99 Euro – Fascia esente ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 36/2023, co. 6;
 - Da 5.000,00 Euro fino a 20.000,00 Euro;
 - Da 20.000,01 Euro fino a 39.999,99 Euro;
 - Da 40.000,00 Euro fino a 99.999,99 Euro,
 - Da 100.000,00 Euro fino a 139.999,99 Euro;
 - Da 140.000,00 Euro fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 36/2023;
- PER LAVORI (IVA ESCLUSA):
 - Da 0,01 Euro fino a 4.999,99 Euro – Fascia esente ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 36/2023, co. 6;
 - Da 5.000,00 Euro fino a 20.000,00 Euro;
 - Da 20.000,01 Euro fino a 39.999,99 Euro;
 - Da 40.000,00 Euro fino a 99.999,99 Euro,
 - Da 100.000,00 Euro fino a 149.999,99 Euro;
 - Da 150.000,00 Euro le fasce di valore economico corrispondono alle classifiche individuate dall'art. 2, allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, alle quali si rimanda;

ART. 3 – Deroghe

1. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 6, D. Lgs. 36/2023;
2. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
3. L'affidamento di carattere eccezionale all'affidatario uscente deve essere motivato, con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, previo riscontro di un'accurata esecuzione del precedente contratto.

ART. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed è pubblicato sul sito della Società.